



ORIGINALE

REGIONE PUGLIA

Area politiche per lo sviluppo rurale

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2007 -2013

N. 85 del registro delle determinazioni

CODICE CIFRA: 01/DIR/2011/00085

OGGETTO:	Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse I. Misura 123 - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali". Specificazioni delle modalità di esecuzione degli interventi ammessi ai benefici e di erogazione dell'aiuto concesso.
-----------------	---

11 2 OTT. 2011

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari.

Il Responsabile della Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Geom. Cosimo Specchia - visti gli atti di Ufficio e sulla base dell'istruttoria espletata riferisce quanto segue:

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la scheda della Misura 123 del PSR 2007-2013 della Regione Puglia interessata all'attuazione dei Progetti Integrati di Filiera;

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013 nella seduta svoltasi a Bari il 30/06/2009;

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462 del 09/10/2009 e n. 448 del 07/06/2010, pubblicate rispettivamente nel B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e nel B.U.R.P. n. 102 del 10/06/2010, successivamente modificate ed integrate, con le quali sono stati approvati gli avvisi per la prima e per la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.);

CONSIDERATO che con diversi provvedimenti del Dirigente del Servizio Agricoltura sono stati concessi gli aiuti a valere sulla Misura 123 alle imprese agricole aderenti ai PIF ammessi a finanziamento;

PRESO ATTO che nelle determinazioni di concessione degli aiuti ai soggetti ammessi ai benefici della Misura 123 è stato precisato che ulteriori specificazioni - relative alle modalità di esecuzione degli interventi - sono state approvate dalla Giunta Regionale;



all'erogazione dell'aiuto pubblico concesso - saranno definite con successivo provvedimento amministrativo che sarà pubblicato nel sito www.pma.regione.puglia.it;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del provvedimento riguardante la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori e di erogazione dell'aiuto pubblico concesso ai sensi della Misura 123, considerato che tali benefici sono stati già concessi a un numero considerevole di beneficiari a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2010;

CONSIDERATO quanto innanzi e fermo restando quanto stabilito nelle determinazioni dirigenziali di approvazione dei bandi/avvisi, si riportano nell'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, le specificazioni alle modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti concessi ai sensi della Misura 123;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, attuativa della L.R. n. 7/97 e del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono state dettate le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

Per quanto innanzi riportato e di propria competenza

PROPONE

di riportare nell'Allegato "A" alla presente Determinazione dirigenziale le specificazioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti concessi ai sensi della Misura 123 nonché alcuni aspetti ed obblighi di particolare rilevanza la cui inosservanza da parte della ditta beneficiaria determina l'esclusione dagli aiuti o riduzioni agli stessi;

di approvare l'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, costituito complessivamente da n. 17 pagine;

di fare obbligo alle ditte beneficiarie di presentare alla Regione Puglia l'apposita dichiarazione di cui al facsimile n. 1 dell'Allegato A entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti e per le comunicazioni già inviate precedentemente all'adozione del presente provvedimento entro il 15/11/2011;

di dare atto che per quanto non espressamente riportato nell'Allegato "A" si rimanda alla scheda della Misura 123 del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, alle disposizioni dei bandi/avvisi, nonché alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali in materia di regime di aiuti;

di pubblicare nel sito www.pma.regione.puglia.it, al fine di informare i soggetti interessati, il presente provvedimento e di incaricare, allo scopo, il Responsabile della Misura 123 a provvedere all'invio a Innovapuglia S.p.A.;

di incaricare il Responsabile della Misura 123 di comunicare a tutte le ditte beneficiarie degli aiuti l'approvazione del presente provvedimento e il sito nel quale è possibile prendere visione integrale dello stesso;

di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Sviluppo Filiere Agroalimentari di comunicare agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura e ai Legali Rappresentanti dei PIF ammessi ai benefici quanto disposto con il presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi.



Regione, e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 123

- Geom. Cosimo Specchia -

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2007-2013

VISTA la proposta del Responsabile della Misura 123 - *"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"* - Geom. Cosimo Specchia -;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa nonché il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Misura 123, che qui si intendono integralmente riportate;
- di riportare nell'Allegato "A" alla presente Determinazione dirigenziale le specificazioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti concessi ai sensi della Misura 123 nonché alcuni aspetti ed obblighi di particolare rilevanza la cui inosservanza da parte della ditta beneficiaria determina l'esclusione dagli aiuti o riduzioni agli stessi;
- di approvare l'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, costituito complessivamente da n. 17 pagine;
- di fare obbligo alle ditte beneficiarie di presentare alla Regione Puglia l'apposita dichiarazione di cui al fac-simile n. 1 dell'Allegato "A" entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti e per le comunicazioni già inviate precedentemente all'adozione del presente provvedimento entro il 15/11/2011;
- di dare atto che per quanto non espressamente riportato nell'Allegato "A" si rimanda alla scheda della Misura 121 del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, alle disposizioni dei bandi/avvisi, nonché alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali in materia di regime di aiuti;
- di pubblicare nel sito www.pma.regione.puglia.it, al fine di informare i soggetti interessati, il presente provvedimento e di incaricare, allo scopo, il Responsabile della Misura 123 a provvedere all'invio a Innovapuglia S.p.A.;
- di incaricare il Responsabile della Misura 123 di comunicare a tutte le ditte beneficiarie degli aiuti l'approvazione del presente provvedimento e il sito nel quale è possibile prendere visione integrale dello stesso;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Sviluppo Filiere Agroalimentari di comunicare agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura e ai Legali Rappresentanti dei PIF ammessi ai benefici quanto disposto con il presente provvedimento;

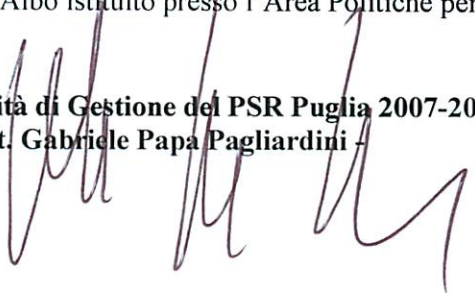


- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato "A" costituito da n. 17 (diciassette) pagine, ed è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari. Non sarà inviata copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria -, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013
- Dott. Gabriele Papa Pagliardini -



Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.P.G.R. n. 161 del 22.2.2008, il presente provvedimento viene pubblicato all'albo di questo Servizio per 10 (dieci) giorni lavorativi.

Si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 12 OTT. 2011 al 25 OTT. 2011

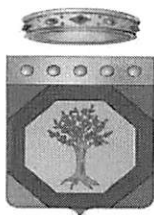
Ufficio Controllo della Spesa
Il Dirigente
Nicola A. Rutigliani



ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

**ASSE I - Miglioramento della competitività nel settore
agricolo e forestale -**

**MISURA 123 - "Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali" -**

**Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione
degli aiuti**



INDICE

PREMESSA	3
1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	3
1.1. Tipologia degli aiuti.....	3
1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta	3
1.3. Domanda di pagamento dell'anticipo	4
1.4. Domanda di pagamento dell'acconto	5
1.5. Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere	6
1.6. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese	8
2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	9
2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi.....	9
2.2. Autorizzazioni.....	10
2.3. Varianti al progetto ammesso	11
2.4. Adattamenti tecnici ed economici	12
3. INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	13
4. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI.....	13
5. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE	15
6. RICORSI.....	15
7. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI.....	15
8 . CAUSE DI FORZA MAGGIORE	16
9. DISPOSIZIONI FINALI.....	16
10. SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO	17



PREMESSA

In prosieguo a quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla Misura 123, il presente allegato intende disciplinare e specificare le modalità di esecuzione degli interventi, le procedure e le modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso, nonché gli impegni a carico dei beneficiari e le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2646/10 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempimenti da parte degli stessi.

1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1.1. Tipologia degli aiuti

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nel caso di **aiuto in conto capitale** l'erogazione potrà avvenire con diverse modalità (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Nel caso di **aiuto in conto interesse**, l'aiuto è concesso con riferimento a mutuo con ammortamento non superiore a quindici anni e preammortamento massimo di due anni. Sarà corrisposto il concorso nel pagamento degli interessi per l'intera durata del mutuo (preammortamento e ammortamento) quale differenza tra il tasso di riferimento stabilito nel contratto definitivo di mutuo ed il tasso minimo previsto a carico del beneficiario, pari allo 0,5 per cento.

Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi sarà attualizzato ed erogato con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore (AGEA) e definite in un'apposita convenzione che l'istituto bancario dovrà stipulare direttamente con AGEA.

In ogni caso l'ammontare del concorso sugli interessi non potrà mai superare l'importo del contributo in conto capitale concedibile per le opere oggetto di aiuto.

Nel caso di richiesta di aiuto in conto interesse o di accesso al credito per la quota privata degli investimenti ammessi (finanziamento bancario integrativo), il relativo finanziamento potrà essere assistito da operazioni di ingegneria finanziaria conformemente a quanto disposto dagli artt. da 50 a 52 del Reg. CE 1974/06.

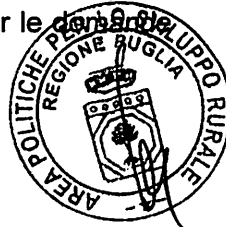
Allo scopo è stato costituito apposito Fondo di garanzia presso ISMEA e sono state trasferite le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione delle garanzie in favore dei beneficiari della Misura 123 che faranno richiesta di accesso al fondo. Tale richiesta deve essere presentata ad ISMEA nel rispetto della procedura stabilita dallo stesso Istituto a cui è stata affidata la gestione del fondo.

1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario superi l'importo di €. 154.937,07 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia. Per le domande



di aiuto plurimisura l'importo da considerare ai fini della richiesta del certificato antimafia è costituito dalla somma del contributo concesso per ciascuna Misura.

A tal riguardo dovrà essere prodotto, unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento dell'aiuto, il certificato d'iscrizione del beneficiario presso la CCIAA riportante l'apposita dicitura antimafia, con data di rilascio non anteriore a sei mesi. La richiesta alla Prefettura competente per territorio verrà effettuata d'ufficio.

Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di presentazione di ulteriori domande di pagamento in presenza di certificato ancora in corso di validità, rilasciato a seguito di precedenti domande di pagamento (anticipazioni e acconti).

1.3. Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di anticipo, garantito da fideiussione in favore di AGEA, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione.

La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata della documentazione di seguito elencata, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1 comma 12 del Reg. CE 679 del 14 luglio 2011 l'importo dell'anticipo è limitato al 50% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive. Tale procedura è riportata nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10 e descritta nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La predetta fideiussione sarà svincolata direttamente da AGEA.

Il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento di anticipo, sottoscritta dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa);
- certificato della CCIAA in originale, con data di rilascio non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 art.10 (nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06). Nel caso sia stato già prodotto a corredo di domande di pagamento di altre Misure del PSR 2007-2013 certificato della CCIAA in corso di validità alla data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario



potrà presentare, in alternativa, specifica comunicazione nella quale dovrà indicare la Misura per la quale è stato presentato il suddetto certificato.

1.4. Domanda di pagamento dell'acconto

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su stato di avanzamento lavori (S.A.L.), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di pagamento corredata della necessaria documentazione deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Le ditte ammesse ai benefici devono presentare le domande di pagamento di acconto su SAL all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Responsabile della Misura 123. L'istruttoria delle domande potrà essere espletata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio su indicazione del Responsabile di Misura.

E' possibile presentare massimo due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori e ciascuna domanda deve essere obbligatoriamente supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici che giustifichi l'erogazione del contributo richiesto in acconto.

La prima domanda di pagamento dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso; la stessa, completa di tutta la documentazione sottoelencata, deve pervenire all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale entro e non oltre il 15/11/2011 nel caso di provvedimento di concessione adottato entro il 31/12/2010. Per i beneficiari dei provvedimenti di concessione adottati dopo il 31/12/2010 la precitata domanda deve essere presentata entro e non oltre 10 mesi dalla data di comunicazione di concessione degli aiuti.

Nel caso in cui non sia stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso la seconda domanda di acconto potrà riguardare un importo di contributo compreso tra il 30 % e il 60 % del contributo totale concesso.

Nel caso sia stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso deve essere presentata un'unica domanda di acconto per un importo compreso tra il 30 % ed il 40% del contributo totale concesso, qualora l'anticipo corrisponda al 50%. Tale domanda potrà essere presentata a seguito di uno stato di avanzamento dei lavori che giustifichi tale richiesta e, pertanto, a prescindere dall'importo all'anticipazione erogata.

Il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00, la seguente documentazione:

- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, corredate dalle dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, il funzionario regionale incaricato apporrà la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 123 - PSR Puglia 2007-2013";
- copia dei titoli di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;



- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato, timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
 - contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili;
 - disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione);
- certificato della CCIAA in originale, con data di rilascio non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 art.10, (nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06). Nel caso sia stato già prodotto a corredo di domande di pagamento di altre Misure del PSR 2007-2013 certificato della CCIAA in corso di validità alla data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario potrà presentare, in alternativa, specifica comunicazione nella quale dovrà indicare la Misura per la quale è stato presentato il suddetto certificato;
- copia dei titoli abilitativi, nulla-osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al "Modello 2" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- autocertificazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al "Modello 3" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);

1.5. Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati nel termine stabilito dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

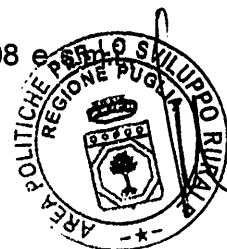
La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata dalla documentazione di seguito elencata, deve essere presentata all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Responsabile della Misura 123 entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi. L'istruttoria delle domande potrà essere espletata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio su indicazione del Responsabile di Misura.

Entro la data stabilita per la presentazione della domanda di pagamento le spese sostenute a supporto dell'erogazione del saldo del contributo devono essere giustificate con fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere liberatorie e le stesse devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario dell'aiuto, come risultante dall'estratto "conto corrente dedicato" allegato alla domanda di pagamento.



Il beneficiario dovrà allegare unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00, la seguente documentazione:

- elenco della documentazione allegata;
- documenti giustificativi dell'intera spesa, in originale e copia (le fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, il funzionario regionale incaricato apporrà la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 123 - PSR Puglia 2007-2013";
- copia del Documento di Trasporto per i macchinari, impianti e le attrezzature ove pertinente;
- copia degli atti di pagamento, come elencati al successivo paragrafo 1.6;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata dall'Istituto di credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati con timbro e firma del direttore dei lavori e/o di tecnico abilitato;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
 - contabilità finale dei lavori, redatta in forma analitica, per le opere edili realizzate;
 - disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione ove pertinenti);
 - dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza ove pertinente;
- certificato della CCIAA in originale di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 art. 10, al fine della richiesta della certificazione antimafia alla Prefettura competente (nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06). Nel caso in cui il certificato della CCIAA, sia stato già acquisito per l'erogazione di altri aiuti previsti dalle Misura del PSR 2007-2013 e sia ancora in corso di validità, il beneficiario dovrà presentare, in alternativa, specifica comunicazione nella quale dovrà indicare la Misura per la quale è stato presentato il suddetto certificato;
- copia dei titoli abilitativi, nulla-osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo di cui al "Modello 4" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- autocertificazione del direttore dei lavori e/o del professionista abilitato relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo di cui al "Modello 5" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- dimostrazione sulla norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e sull'HCCP e sullo smaltimento dei rifiuti, ove previsti;



- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- certificato di agibilità o equipollente delle opere oggetto di intervento, ove pertinente;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi del DPR 445/00, nel caso di realizzazione di interventi nel comparto lattiero-caseario ove previsto un volume minimo di investimento di € 100.000,00, attestante la produzione prevalente di prodotti caseari freschi a forte tipicità;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, di cui al "Modello 6", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- richiesta di svincolo garanzia fideiussoria.

1.6. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dei bandi e/o dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

L'eleggibilità delle spese, sia per gli investimenti materiali che per quelli immateriali, decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.). In deroga a quanto innanzi, per il bando già pubblicato l'ammissibilità delle spese decorre dalla data del 01/01/2009, in conformità di quanto stabilito al paragrafo 10.b) della scheda della Misura 123. Eventuali spese sostenute a partire dal 01/01/2009 non saranno eleggibili agli aiuti in assenza di tracciabilità dei relativi pagamenti.

Gli investimenti fissi saranno ritenuti ammissibili agli aiuti a condizione che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle strutture di trasformazione di proprietà del beneficiario richiedente l'aiuto. Qualora gli investimenti predetti vengono realizzati in strutture prese in fitto sarà necessario acquisire l'autorizzazione alla realizzazione degli investimenti medesimi da parte del locatore.

Rientrano tra le spese non ammissibili:

- l'acquisto di dotazioni usate;
- la realizzazione o l'ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- gli investimenti funzionali all'adeguamento a norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali il cui rispetto deve essere già assolto al momento di presentazione della domanda di aiuto;
- gli "interventi di mera sostituzione" - di cui all'art. 2, comma 17, del Reg. CE n.1857/2006 - ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene (macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, ecc.) con altro bene (macchine o fabbricati nuovi, ecc.) senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata e senza superiori caratteristiche innovative, di riduzione dei costi d'uso e di impatto ambientale. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo (totale ristrutturazione) dei



fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:

- Bonifico;
- Assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- Assegno bancario emesso con la dicitura "non trasferibile" e con la "traenza" del titolo rilasciata dall'Istituto di credito;
- Modello F24;
- Addebiti diretti in c/c con specifico dettaglio dell'operazione (es. leasing);
- Ricevute bancarie e/o effetti cambiali.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate con moneta contante, anche se di modesta entità, non potranno essere ammessi agli aiuti.

I pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato". E' consentito nel caso di interventi realizzati prima della pubblicazione della DDS di ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa della filiera di appartenenza (deroga di cui al secondo capoverso del presente paragrafo) l'utilizzo per il pagamento delle relative spese di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa.

Il "conto corrente dedicato", intestato alla ditta beneficiaria, deve essere acceso prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi per i quali è stata fatta richiesta di finanziamento ed esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni contabili connesse alla realizzazione degli interventi ammessi ai benefici e sullo stesso deve essere accreditata ogni erogazione dell'aiuto pubblico concesso (anticipazione, acconti e saldo) nonché le risorse finanziarie a carico dell'imprenditore che concorrono, quale quota privata, alla definizione del costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di attuazione del programma di investimento e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli investimenti ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi ai benefici.

Le modalità innanzi specificate devono essere adottate per tutti i pagamenti effettuati, riferiti al costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi ammessi, compresa anche la "quota privata" a carico della ditta beneficiaria.

Nel caso di acquisto di immobili sarà considerata spesa effettivamente sostenuta quella riportata nell'atto notarile, fatto salvo quanto prescritto nell'Allegato 7 - paragrafo 10.2 - punto 12 -. Tale spesa deve risultare tracciabile da estratto conto.

2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi

Il termine di ultimazione dei lavori è di 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti ai singoli beneficiari, pena l'esclusione dagli aiuti.



concessi e la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o di acconto su contributo concesso, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto della procedura stabilita da AGEA.

Tale termine per giustificati motivi potrà essere prorogato sino ad un massimo di 6 mesi con l'applicazione delle riduzioni stabilite nella DGR n. 2646/2010.

Il predetto provvedimento prevede, in relazione all'entità, alla gravità e alla durata della violazione, una percentuale di riduzione dal 3 % al 7 % dell'aiuto. Si evidenzia che relativamente all'impegno "Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione" alla determinazione della percentuale di riduzione concorre in modo sostanziale l'ulteriore tempo richiesto per l'ultimazione degli interventi oltre il termine stabilito in concessione ovvero il numero di giorni di proroga richiesti e concessi. Quanto innanzi è riportato specificatamente nella scheda relativa a tale impegno della precitata DGR, pubblicata nel BURP n. 5 del 12/01/2011 (pagina 437 e seguenti).

2.2. Autorizzazioni

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente all'inizio della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, eventuali titoli abilitativi, nulla-osta o pareri qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali. Inoltre è fatto obbligo al beneficiario di presentare, a corredo della prima domanda di pagamento dell'acconto su stato di avanzamento di lavori (SAL), copia dei suddetti documenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

Nello specifico, in caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal DPR n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parco e Riserve Naturali, sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora esista un Ente Gestore dell'area naturale protetta, in cui ricadono gli interventi e le opere previste, si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli specifici Piani di gestione.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.



Il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, modificando e integrando il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008, ha recepito i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n.394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone pSIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia: <http://ecologia.regione.puglia.it/> nella sezione "Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità".

2.3. Varianti al progetto ammesso

Fermo restando tutto quanto stabilito nel bando in merito ad eventuali varianti al progetto ammesso ai benefici (nel caso dell'Avviso seconda fase di selezione di PIF - paragrafo 11.8 dell'Allegato 7), si precisa che le stesse possono essere proposte nei seguenti casi:

- per sopravvenute cause di forza maggiore elencate al successivo paragrafo 7;
- per motivi non individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto, a condizione che le varianti proposte non producano una riduzione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando pubblico e/o una modifica dei requisiti e dei parametri tecnico-economici in base ai quali è stata valutata l'ammissibilità a finanziamento del Piano degli investimenti proposto.

La richiesta di variante deve essere presentata preliminarmente alla realizzazione degli interventi o all'effettuazione degli acquisti oggetto della variante. A seguito di valutazione della stessa l'esito della richiesta sarà comunicato alla ditta beneficiaria. In caso di esito favorevole per gli interventi/acquisti ammessi ai benefici potranno essere riconosciute le spese sostenute in data successiva alla presentazione della richiesta di variante. Eventuali spese sostenute per gli interventi in variante prima della data di presentazione della richiesta non saranno eleggibili agli aiuti.

La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure stabilite nell'Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF - Allegato 7 - paragrafo 9. "*Determinazione dei costi*".

Costituisce documentazione indispensabile per l'esame della variante, da produrre obbligatoriamente a corredo della stessa:

- relazione di variante datata e sottoscritta dal Tecnico abilitato, con circostanziata descrizione della motivazione che ha determinato la richiesta degli interventi/acquisti oggetto di variante e con esplicitazione della non variazione in diminuzione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria al Piano degli investimenti aziendali oggetto di variante;
- dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datate e sottoscritte dal Tecnico abilitato e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, con la quale si attesta la non variazione in diminuzione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria;
- computo metrico di variante e quadro riepilogativo comparativo degli interventi importi ammessi a finanziamento con quelli proposti in variante, datato e sottoscritto dal Tecnico abilitato;



- elaborati grafici di variante, ove pertinenti;
- n. 3 preventivi di spesa con relazione giustificativa di scelta, ove pertinente.

Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l'importo dell'aiuto pubblico originariamente concesso. Qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l'importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e ammessi a finanziamento; gli stessi saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

La richiesta di variante deve essere presentata dal Legale Rappresentante del PIF ed indirizzata all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Responsabile della Misura 123 - Lungomare N. Sauro n. 45/47 - Bari 70121.

Al fine di consentire una valutazione contestuale delle varianti proposte dai diversi soggetti beneficiari aderenti allo stesso PIF, il Legale Rappresentante del PIF medesimo deve presentare congiuntamente, nell'ambito di un'unica richiesta, le eventuali varianti proposte dalle ditte aderenti allo stesso PIF e beneficiarie delle diverse Misure previste nei PIF.

La richiesta di variante deve essere presentata entro e non oltre 15 mesi dalla data del provvedimento di concessione dei benefici, pena l'esclusione dagli aiuti, come stabilito dalla DGR 2646/2010. Le richieste presentate dopo tale termine (a tal fine farà fede la data di arrivo all'Ufficio regionale preposto nel caso di consegna a mano o la data apposta dall'Ufficio postale accettante in caso di invio tramite posta) non potranno essere esaminate e, pertanto, dovrà essere realizzato il progetto originariamente approvato, pena l'esclusione dagli aiuti.

E' consentita la presentazione da parte del Legale Rappresentante del PIF di massimo n. 2 inoltri di richieste di variante, attinenti ai beneficiari delle Misure 121 e 123 interessati, entro il termine stabilito (15 mesi dalla data del provvedimento di concessione). Eventuali richieste di variante presentate in data precedente all'adozione del presente provvedimento e con riferimento a richieste formulate da singole imprese associate non rientreranno in tale conteggio.

In relazione a quanto innanzi stabilito le ditte beneficiarie delle Misure 121 e 123, in caso di richiesta di variante, dovranno far pervenire tale richiesta con tutta la relativa documentazione prevista a corredo al Legale Rappresentante del PIF per consentire allo stesso di procedere al successivo invio congiunto nel rispetto di quanto stabilito con il presente provvedimento e con la DGR 2646/2010.

Le richieste saranno esaminate dai Responsabili delle Misure interessate e le risultanze saranno sottoposte ad ulteriore valutazione congiunta al fine di verificare se l'insieme delle stesse possa snaturare le finalità e gli obiettivi previsti con la realizzazione del Progetto Integrato di Filiera. L'esito della richiesta di variante sarà comunicato al Legale Rappresentante del PIF ed a ciascuna ditta interessata.

2.4. Adattamenti tecnici ed economici

Fermo restando tutto quanto stabilito nel bando in merito agli adattamenti tecnici ed economici al progetto ammesso ai benefici, di cui all'Avviso seconda fase di selezione di PIF - paragrafo 11.8 dell'Allegato 7, si precisa che gli *"adattamenti tecnici ed economici"*, sono quelli per cui la somma degli importi oggetto di modifiche rientra nell'ambito del 10% dell'investimento totale ammesso a finanziamento. Rientrano nel conteggio degli *"adattamenti tecnici"* i costi per l'acquisto di opere



non previste e/o in sostituzione di altre; non rientrano invece le modifiche delle ditte prescelte per l'acquisto di beni e le sostituzione di beni aventi la stessa funzionalità.

Gli adattamenti tecnici, così come sopra specificati, saranno decisi responsabilmente dal beneficiario finale e dal Tecnico abilitato a condizione che:

- l'adattamento riguarda lo stesso "Comparto", "Fabbisogno di intervento", "Grado di priorità" e "Investimento prioritario", così come riportati nella tabella di cui al paragrafo 6 "Campo d'azione" della scheda di Misura 123 del PSR Puglia 2007/2013;
- sia mantenuta la stessa tipologia di opere e di macchinari;
- sia mantenuto almeno lo stesso livello tecnologico;
- eventuali adattamenti per i quali è prevista l'acquisizione di preventivi di spesa siano stati sottoposti preventivamente alle procedure previste dal bando (n. 3 preventivi di ditte diverse in concorrenza con giustificazione della scelta operata, ecc.).

Tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli *"adattamenti tecnici ed economici"*, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata successivamente alla attuazione degli *"adattamenti tecnici ed economici"*.

Nel caso l'adattamento tecnico ed economico consista nella realizzazione di un intervento o nell'acquisto di macchine e attrezzature con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle dell'intervento/macchina già ammesso agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione dell'adattamento tre nuovi preventivi e produrre gli stessi in allegato alla relazione esplicativa dell'adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del saldo, giustificando la scelta operata nell'ambito della stessa.

Nel caso di adattamenti tecnici ed economici che consistano nella realizzazione di un intervento con le stesse caratteristiche tecniche e funzionali, quali ad esempio una nuova ubicazione o l'acquisto dello stesso bene da un diverso fornitore, non occorrerà presentare tre nuovi preventivi con la relazione giustificativa, in quanto la nuova scelta operata è supportata dall'acquisizione di un quarto preventivo in concorrenza con i tre già acquisiti e che con quest'ultimo si sono concretizzate condizioni più vantaggiose (economiche o tecnologiche) per la ditta beneficiaria.

Nell'ambito degli *"adattamenti tecnici ed economici"* è consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti allo stesso "Fabbisogno di intervento".

Gli *"adattamenti tecnici ed economici"*, se conformi ed ammissibili, saranno approvati direttamente dal funzionario incaricato dell'istruttoria delle domande di pagamento di acconto o saldo, che comunicherà l'esito al soggetto beneficiario solo nel caso risultasse negativo.

3. INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Premesso che successivamente all'adozione dei provvedimenti di concessione degli aiuti sono intervenuti modifiche alla specifica normativa nazionale vigente a tale data, si stabilisce che l'aliquota di contributo concesso sulle spese ammesse per investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili potrà essere oggetto di rideterminazione per adeguarla a quanto disposto dalla normativa attualmente vigente, con particolare riferimento alla cumulabilità degli incentivi pubblici.



4. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA - ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI

La ditta beneficiaria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti apposita dichiarazione (come da fac - simile 1 riportato al paragrafo 10 del presente allegato) con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione degli aiuti e nel presente provvedimento e di accettare le condizioni riportate negli stessi. Nel caso di provvedimenti di concessione già emanati la dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Gli impegni a carico del beneficiario, il cui mancato rispetto determina **l'esclusione dai benefici concessi** in conformità a quanto stabilito nella specifica D.G.R. n. 2646 del 30/11/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 12/01/2011, sono i seguenti:

- non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici. In caso di sussistenza di giustificati motivi, a produrre la richiesta di variante sostanziale, al fine della preventiva approvazione, entro e non oltre 15 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- conservare la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici, stabilita per i beni immobili pari ad almeno 10 anni e per i beni mobili ad almeno 5 anni, a partire dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo dell'aiuto;
- rispettare l'inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione;
- produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed elaborati (grafici e tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione aziendale;
- non attuare modifiche progettuali o defezioni che possano compromettere i requisiti di ammissibilità o riducano di oltre il 30% il volume degli investimenti del PIF di appartenenza ammesso ai benefici;
- non produrre false dichiarazioni;
- consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario a tal fine;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

Gli impegni a carico del beneficiario, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle **riduzioni dei benefici concessi** in conformità a quanto stabilito nella specifica D.G.R. n. 2646 del 30/11/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 12/01/2011, sono i seguenti:

- ultimare gli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione;



- rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006, par. 2.2 e 3.1;
- rispettare le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

5. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli amministrativi verranno effettuati su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo. Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo che in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno revocati gli aiuti (Reg. CE 65/2011), con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Le domande ammesse a finanziamento saranno oggetto di estrazione di un campione, pari almeno il 10% delle stesse, al fine di sottoporre le domande selezionate alle verifiche di seguito riportate:

- veridicità di quanto riportato nelle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte a corredo della domanda di aiuto dalla ditta beneficiaria e dal tecnico/ libero professionista incaricato;
- conformità della documentazione allegata al Quadro economico riepilogativo;
- corrispondenza dei dati strutturali dichiarati negli elaborati progettuali con riferimento allo stato dei luoghi anche attraverso eventuali accertamenti in loco.

In caso di esito negativo della verifica sarà comunicata alla ditta beneficiaria e al legale rappresentante del PIF la proposta di revoca dell'aiuto concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

6. RICORSI

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare N. Sauro n. 45/47 Bari 70121.

7. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla DGR 2646/2010 pubblicata nel BURP n. 5 del 12/01/2011.



Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo".
- Reg. (CE) n. 65/2011 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale".
- Reg. (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione di controllo di cui ai Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003 e CE n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al Reg. 479/2008 del Consiglio.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
4. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
5. L'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

Nel caso di richiesta di variante al progetto ammesso o di subentro, il beneficiario, o in caso di decesso un suo erede, deve presentare la documentazione probante al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore AGEA entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l'evento si è verificato.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata nel BURP n. 93 del 26/05/2010, agli specifici bandi, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.



10. SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Fac - Simile n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:		
Nato a:		il
Residente in:		
Via:		

beneficiario degli aiuti previsti dalla Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia

DICHIARA

di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e nell'Allegato A del provvedimento avente ad oggetto le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite;

SI IMPEGNA

ad integrare la documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento al fine di rispettare quanto previsto dal presente Allegato.

Fatto a _____ il _____

Firma del Titolare di domanda ⁽¹⁾

(1) La presente dichiarazione è stata sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 445/2000.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 17 FOGLI

*Il Direttore Area
Politiche Sviluppo Rurale*



IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PUBBLICA
E DI PROTEZIONE CIVILE
MINISTERO DELL'INTERNO

1980-1981

PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI STUDI

La prova di ammissione al corso di studi in Scienze Politiche e Sociali
è composta da tre parti: una prova scritta, una prova orale e una prova pratica.

1. Prova scritta

La prova scritta è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

2. Prova orale

La prova orale è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

La prova orale è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

La prova orale è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

3. Prova pratica

La prova pratica è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

4. Conclusione

La prova pratica è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

La prova pratica è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

La prova pratica è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

La prova pratica è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

La prova pratica è composta da tre parti: una prova di grammatica e di lingua italiana, una prova di storia e di geografia, e una prova di logica e di matematica.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. FOGLI

Il Direttore Area
Politiche Sviluppo Rurale

